

Università degli Studi di Palermo

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

(Approvato dal C.d.A. l'8 luglio 2003, modificato e integrato con delibera C.A. del 4/11/2005 n. 4 e del 24/11/2009 n. 11/ b)

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi degli articoli nn. 19 e 27 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento degli incarichi di funzioni dirigenziali presso l'Università degli Studi di Palermo.
2. Gli incarichi, di cui al comma precedente, sono affidati per la direzione degli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di pubblicazione all'Albo dell'Ateneo Palermitano. E' pubblicato altresì sul sito Web dell'Università degli Studi di Palermo.

Articolo 2. Modalità di conferimento

1. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Amministrativo, con esplicito e motivato provvedimento.
2. Gli incarichi sono conferiti con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.

Articolo 3. Durata dell'incarico

1. La durata degli incarichi non può essere inferiore a un anno né eccedere il termine di cinque anni.
2. Il Direttore Amministrativo assumente può revocare il mandato entro sei mesi dal suo insediamento.
3. Gli incarichi possono essere rinnovati.

Articolo 4. Soggetti interessati

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali, di cui all'articolo 1, sono attribuiti a personale dell'Università degli Studi di Palermo che rivesta la qualifica di dirigente ed intrattenga un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere, altresì, conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non aventi la qualifica di dirigenti.
3. Gli incarichi di cui al precedente comma, sono attribuiti nel limite del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, dei posti di dirigente in organico presso l'Università degli Studi di Palermo.
4. Gli incarichi possono essere attribuiti nel limite del 40% dei posti di dirigente in organico presso l'Università degli Studi di Palermo a dirigenti, dipendenti delle amministrazioni pubbliche previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 5. Attribuzioni e definizione degli incarichi a personale con qualifica di dirigente dell'Università degli Studi di Palermo.

1. All'atto del conferimento dell'incarico, al personale dell'Università degli Studi di Palermo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, Il Direttore Amministrativo definisce contrattualmente:

- a. la natura e l'oggetto dell'incarico;
- b. i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dal Direttore Amministrativo ed alle eventuali modifiche degli stessi, che intervengono nel corso del rapporto;
- c. la durata dell'incarico, correlata agli obiettivi prefissati;
- d. le modalità di verifica;
- e. i tempi per la loro realizzazione;
- f. le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione;
- g. le modalità di revoca anticipata dell'incarico rispetto alle scadenze per motivate ragioni organizzative e gestionali;
- h. la possibilità di risoluzione consensuale del rapporto;
- i. il trattamento economico come da C.C.N.L., con la individuazione della retribuzione di posizione e di una quota con funzione di indennità di risultato;
- l. il trattamento economico, avente carattere omnicomprensivo, è quello spettante in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'area della dirigenza delle Università al momento vigente.

Articolo 6. Attribuzione degli incarichi a persone non aventi la qualifica di dirigente

1. Il Direttore Amministrativo può attribuire l'incarico di funzioni dirigenziali anche al personale non avente la qualifica di dirigente sia interno che all'esterno all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del presente Regolamento.
2. Il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, per gli incarichi di cui al precedente comma, deve contenere gli stessi elementi di cui all'articolo 5 comma 1.
3. L'atto amministrativo di attribuzione dell'incarico deve contenere le motivazioni della scelta.
4. L'attribuzione dell'incarico comporta, per il dipendente, il collocamento in aspettativa senza assegni con il riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. Il trattamento economico è quello contrattuale del Dirigente. Per la retribuzione di posizione e di risultato si fa riferimento alla delibera con cui il Consiglio di Amministrazione ha determinato i valori economici da assegnare alle fasce attribuite alle posizioni dirigenziali.

Articolo 7. Requisiti professionali richiesti

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 6 sono attribuite a persone, la cui particolare competenza, capacità e qualificazione professionale potrà essere comprovata alternativamente:
2. dallo svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
3. dal conseguimento di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche;
4. da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno cinque anni, anche presso pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
5. dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 8. Valutazione dei requisiti

1. I requisiti da valutare per l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire gli incarichi di funzioni dirigenziali, ai sensi del precedente articolo 6, riguardano le competenze tecnico-professionali richieste per l'efficace svolgimento degli incarichi, in relazione alle capacità di:

- a. conseguire gli obiettivi;
- b. far fronte, pur in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro rispetto a quelli di pertinenza degli uffici o servizi precedentemente diretti;
- c. motivare, guidare e valutare i collaboratori e generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro, nonché mediante la gestione degli istituti previsti dai vigenti contratti di lavoro;
- d. rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
- e. gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la riqualificazione professionale del personale;
- f. assolvere all'attività di controllo con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
- g. favorire l'integrazione tra diversi uffici e servizi e sapersi adattare al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative;
- h. i requisiti di cui al precedente comma, concorrono alla valutazione in relazione alla diversa combinazione delle qualifiche rivestite dai soggetti interessati, dai titoli di studio e professionali posseduti dagli stessi e dalla peculiarità dei singoli incarichi da attribuire.

Articolo 9. Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, dal Direttore Amministrativo nel rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Le modalità e le procedure per conferire gli incarichi sono di volta e in volta decise dal Direttore Amministrativo – il quale provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile – tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi da perseguire. Il conferimento degli incarichi potrà avvenire con l'individuazione di candidati la cui particolare ed elevata qualificazione sia già nota all'Amministrazione oppure, con l'emanazione di un avviso di selezione pubblicato sul sito web di Ateneo.

Articolo 10. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto collettivo dei dirigenti e le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo Palermitano. E' pubblicato, altresì, sul sito web dell'Università degli Studi di Palermo.